

CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO E DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA

CIG: 9384708A07

PARTE I

IMPEGNO CONTRATTUALE

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno _____ (n.) del mese di _____,

PREMESSO CHE

- con pubblicazione avvenuta in data sul profilo del committente di avviso a presentare manifestazione di interesse a partecipare a una procedura di presentazione di offerta nel mercato elettronico della pubblica amministrazione per la fornitura di materiale vario di consumo e di cancelleria per gli uffici dell'Università Iuav di Venezia mediante stipula di accordo quadro, ponendo a base di gara la percentuale di sconto da applicare sull'elenco dei prezzi unitari di cui all'allegato denominato "ALLEGATO_ELENCO_ARTICOLI_PREZZI.pdf" ed il corrispettivo massimo stimato di Euro 120.000,00 , per la durata di non oltre 24 mesi dalla stipula;
- all'esito della procedura, con atto di decreto a contrarre semplificato in data, rep....., è risultato aggiudicatario l'Operatore economico denominato, il quale ha presentato la migliore offerta non anomala avendo offerto un ribasso unico percentuale da applicare a ciascuno dei prezzi a base di gara pari al ___ %
- i prezzi unitari contrattuali, da applicare in fase di esecuzione, saranno calcolati applicando a ciascun prezzo unitario a base di gara la percentuale del ribasso di cui sopra;
- la percentuale di ribasso non sarà invece applicata all'importo del corrispettivo massimo stimato e posto a base di gara, che resterà invariato, quindi divenendo importo del corrispettivo contrattuale massimo stimato, andando a costituire limite inderogabile alla spesa massima consentita all'Università Iuav di Venezia, ma non quantificazione del corrispettivo effettivamente dovuto, in conformità alle previsioni del contratto di accordo quadro di seguito dettagliate;
- a seguito dell'aggiudicazione si è provveduto agli adempimenti di legge, ivi compresi controlli e verifiche anche sul possesso dei requisiti attestati;
- non sussistono impedimenti alla stipula quanto sopra premesso si stipula il presente Contratto di accordo quadro con un operatore economico ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo 18/4/2016 n. 50, mediante scambio tramite PEC di originali sottoscritti con firma digitale:

TRA

- Committente, Università Iuav di Venezia , parte contraente di seguito denominata anche soltanto "stazione appaltante" o "committente" o "IUAV", con sede in Venezia, santa Croce 191 – 30135 , codice fiscale 80009280274 e partita iva 00708670278, in persona del Direttore Generale, dott. Alberto Domenicali, domiciliato per la carica presso la sede di Università Iuav di Venezia, il quale interviene in questo atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di Università Iuav di Venezia;

E

- Affidatario - _____, in persona di _____, nato a _____ il _____, domiciliato come in appresso, il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di [titolare/legale rappresentante/procuratore giusta procura _____ allegata al presente contratto] _____ e quindi legale rappresentante dell'Impresa _____ con sede legale in _____, Via _____ (Cap. _____), PEC _____, C.F./Partita IVA _____ e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di _____, iscritta al n. _____, di seguito nel presente atto denominata "Affidatario".

L'importo del corrispettivo contrattuale massimo stimato non costituisce ammontare dell'esatto e dovuto corrispettivo contrattuale, ma quantifica il costo corrispondente ad un fabbisogno presunto e individua il limite massimo alla spesa dall'Università luav di Venezia. La stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di immediata obbligazione per l'affidatario ed è impegnativa in ordine all'affidamento della fornitura per un quantitativo minimo predefinito del 30% dell'importo massimo presunto, ossia 40.000,00 euro oltre iva. La/e fornitura/e dovrà/anno essere eseguita/e, e se correttamente adempiuta/e meriteranno di essere remunerate, soltanto nel caso e nei limiti dei contratti specifici esecutivi dell'accordo quadro, che saranno adottati dall'Università luav di Venezia e rivolti all'Affidatario. I singoli "contratti specifici" assumeranno la forma di Richieste di singolo ordine di fornitura, e si intenderanno conclusi con il loro ricevimento da parte dell'Università luav di Venezia.

Sono inoltre a carico dell'affidatario tutti gli oneri connessi alla/e fornitura/e da effettuare.

La/e fornitura/e deve/ono essere effettuata/e secondo le regole dell'arte e l'affidatario deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile. Per quanto qui non contemplato, si applicano le norme di cui al d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e collegate. Per quanto con esso compatibili, si applicano anche le norme di cui al Codice civile. Quanto all'esercizio di funzioni e attività amministrative, l'Università luav di Venezia applica le norme di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241.

Fanno parte integrante del contratto:

- gli atti e documenti posti a base di gara dall'Università luav di Venezia (nella procedura di affidamento),
- l'offerta del contraente (affidatario) che resta per lui vincolante in ogni parte, per tutta la durata di validità ed efficacia del contratto che sarà registrato solo in caso d'uso;
- cauzione definitiva.

PARTE II

1. OGGETTO

Denominazione del contratto

Accordo quadro ex art. 54 d.lgs. 50/2016 comma 3, con un solo operatore economico.

Prestazioni oggetto del contratto: fornitura di materiale vario di consumo e di cancelleria per gli uffici dell'Università luav di Venezia, in particolare:

- Fornitura degli articoli dell'elenco "ALLEGATO_ELENCO_ARTICOLI_PREZZI.pdf" dietro ordine singolo diretto;
- Fornitura di preventivo di spesa di articoli non riportati o diversi nell'elenco "ALLEGATO_ELENCO_ARTICOLI_PREZZI.pdf" dietro espressa richiesta da parte del servizio acquisiti;
- Forniture aventi carattere di urgenza e di particolare importanza per l'amministrazione, identificate con il termine "URGENTE", che dovranno essere espletate in max 5 giorni lavorativi.

2. DURATA

Il contratto di accordo quadro avrà validità di ventiquattro (24) mesi consecutivi dalla sottoscrizione improrogabile, e comunque terminerà con l'esaurimento dell'importo contrattuale massimo che ne forma oggetto anche se non sarà spirato detto termine temporale.

Il contratto cesserà di avere efficacia, senza alcuna necessità di disdetta o comunicazione equivalente, al raggiungimento del limite massimo di importo e/o alla scadenza dell'ultimo giorno del ventiquattresimo mese consecutivo, e comunque senza che si possa superare il limite massimo di spesa consentito, che resta pari all'importo del corrispettivo contrattuale massimo stimato. La durata dell'accordo quadro si riferisce alla durata massima decorrente dalla sottoscrizione del medesimo da parte di entrambe le parti. Tale durata sarà ridotta nel caso in cui anche prima della scadenza sia raggiunto l'importo massimo di spesa complessiva consentito (che non potrà mai superare gli € 120.000,00 oltre IVA). I termini di esecuzione (quindi la durata) riferiti a ciascun contratto specifico applicativo dell'accordo quadro sono dedotti nel contratto specifico medesimo.

3. CORRISPETTIVO

Importo del corrispettivo contrattuale massimo stimato, in esecuzione dell'accordo quadro

L'importo massimo che IUAV potrà spendere in totale, in esecuzione del contratto di accordo quadro, è pari ad Euro 120.000,00 oltre IVA, non si stimano oneri della sicurezza quantificati da IUAV sulla base dell'incidenza presunta delle tipologie di fornitura che saranno eseguite.

La misura di tali oneri è eventualmente suscettibile di variazione a consuntivo, in ragione di quelle che risulteranno le forniture effettivamente richieste e consegnate con i contratti specifici applicativi dell'accordo quadro.

Prezzi unitari contrattuali

I prezzi unitari contrattuali, da sottoporre al ribasso unitario offerto dall'affidatario ai fini dell'aggiudicazione, sono indicati nell'allegato "ALLEGATO_ELENCO_ARTICOLI_PREZZI.pdf"

Importo delle singole specifiche forniture

Il corrispettivo dovuto all'affidatario per ciascun Contratto specifico nel periodo di validità ed efficacia dell'accordo quadro sarà determinato moltiplicando per le quantità richieste i prezzi unitari contrattuali (determinati applicando ai prezzi unitari a base di gara il ribasso offerto).

Prestazioni comprese nel corrispettivo

Il corrispettivo riconosciuto per ciascun servizio comprende e remunera l'affidatario anche per tutto quanto segue, senza che possano essere da esso richieste somme aggiuntive a qualunque titolo.

4. INVARIABILITA' DEL PREZZO UNITARIO

I prezzi saranno invariabili per tutta la durata dell'accordo quadro. Salva la facoltà per l'Università Iuav di Venezia di ricorrere all'eventuale concordamento nuovi prezzi secondo le vigenti previsioni legislative e regolamentari, per tipologie di forniture analoghe e non contemplate, secondo il fabbisogno effettivo, nel rispetto dei limiti di legge.

5. LUOGHI DI CONSEGNA DELLE FORNITURE

Presso le portinerie delle sedi dell'Università Iuav di Venezia

- 1 Tolentini - Santa Croce 191
- 2 Palazzo Badoer - San Polo 2468
- 3 Campo della lana - Santa Croce 601
- 4 Ca' Tron - Santa Croce 1957
- 5 Cotonificio veneziano - Dorsoduro 2196
- 6 Magazzini 6 e 7 - Dorsoduro 1827
- 7 Terese - Dorsoduro 2206
- 8 Mestre - via Torino 153/A

Luogo di consegna

Presso le portinerie delle sedi o ove verrà indicato nelle singole richieste di fornitura.

Il luogo di esecuzione del servizio costituisce elemento essenziale dell'obbligazione dell'affidatario, che dovrà garantirlo, senza addebitare alcun conseguente costo aggiuntivo a IUAV e senza poter beneficiare di alcuna proroga dei termini di adempimento.

6. TEMPI DI ESECUZIONE

Termini

Ciascuna fornitura dovrà essere effettuata secondo il "Lettera di affidamento di singola fornitura specifica" inviato a mezzo PEC/email presso l'Affidatario. I termini sono sempre essenziali, ai fini dell'esatto adempimento e dell'eventuale applicazione di penali e sanzioni contrattuali. Le proroghe potranno essere accordate da IUAV soltanto in forma scritta e sottoscritta, ricorrendo presupposti di comprovata sussistenza di cause di forza maggiore, e/o eventi insuperabili impreveduti ed imprevedibili, che non siano in alcun modo riconducibili a comportamenti attivi o omissivi dell'affidatario.

7. AVVIO DELL'ESECUZIONE

Efficacia dell'accordo quadro: immediata dalla sottoscrizione del contratto.

Efficacia dei contratti specifici applicativi: dal momento in cui saranno inviati presso l'affidatario tramite e-mail/pec.

Esecuzione delle forniture: solo a richiesta di IUAV, nei termini indicati nei contratti specifici, nel rispetto di quanto previsto nella scheda tecnica

Non sarà autorizzata e, se eseguita, non sarà pagata, alcuna prestazione che non sia stata richiesta da IUAV con richieste di fornitura scritta.

8. ESECUZIONE

Modalità

Secondo le prescrizioni di cui ai contratti applicativi/richieste di fornitura scritti, secondo le regole dell'arte. Nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge nonché da IUAV ai fini della tutela della sicurezza nei luoghi

di lavoro. Nel rispetto delle previsioni di cui alla scheda tecnica e degli ulteriori allegati e atti che ne formano parte integrante.

Responsabilità anche per qualità, quantità, modalità e termini di esecuzione: a cura e rischio dell'affidatario.

L'esecuzione è autorizzata a seguito di specifico Contratto specifico applicativo. Da esso iniziano altresì a decorrere i termini per l'adempimento. I contratti applicativi si intendono inviati ed accettati dall'affidatario nel momento in cui la pec/e-mail trasmessa da IUAV risulta pervenuta all'affidatario. Da tale momento corrono i termini per l'adempimento dell'affidatario, senza necessità che pervenga sua espressa accettazione, essendosi l'affidatario impegnato ad eseguirli già con la sottoscrizione del contratto di accordo quadro. In ogni caso hanno forma scritta e sono trasmessi tramite e-mail da IUAV all'affidatario, utilizzando i recapiti indicati in sede di aggiudicazione e stipula.

9. RESPONSABILITÀ

Regime di responsabilità: come per legge (d. lgs. 50/2016, Codice civile, leggi collegate).

Penali: applicazione di penali per inadempimento e/o ritardo.

Sanzioni contrattuali: IUAV applicherà le seguenti sanzioni contrattuali per eventuali inadempimenti dei contraenti – riduzione del prezzo – sospensione dei pagamenti – esecuzione in danno – recesso – risoluzione in danno secondo le previsioni del successivo art. 21 (PARTE III).

10. VARIAZIONI/VARIANTI

Non sono ammesse.

11. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Accettazione dell'esecuzione: le fatture potranno essere emesse soltanto previa accettazione da parte di IUAV. L'accettazione sarà comprovata dal certificato di regolare esecuzione.

Emissione della fattura: l'affidatario emetterà fattura a consegna avvenuta ed accettata ed il cui importo sarà determinato dalla somma degli importi dei singoli articoli per la loro quantità con l'applicazione dello sconto offerto in sede di gara ed effettivamente affidati e regolarmente eseguiti nel mese di competenza e formalmente accettati da IUAV. Ciascuna fattura recherà obbligatoriamente gli estremi del Contratto specifico applicativo, il CIG dell'accordo quadro con il relativo CIG derivato.

Termini di pagamento

Entro 30 giorni dal ricevimento della fattura sul SDI, con bonifico bancario.

12. MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO.

OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ EX ARTT. 3 E 6 L. 136/2010

Ai sensi della Legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG). I pagamenti saranno effettuati soltanto mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato (o strumento equivalente, ammesso dalla legge). Di tale conto corrente l'appaltatore indicherà tutto quanto previsto dagli artt. 3 e 6 della legge 136/2010 ed esso assume tutti gli obblighi da questa previsti, consapevole delle relative sanzioni e conseguenze, di cui alla Legge 136/2010, artt. 3 e 6. In particolare, ai sensi dell'art. 3 co. 7, della Legge 136/2010

L'affidatario è tenuto a comunicare a IUAV gli estremi identificativi (nonché i dati anagrafici e fiscali dell'intestatario e di tutte le persone delegate ad operare) dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi.

L'affidatario provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il tutto, mediante atto redatto nelle forme della dichiarazione sostitutiva di cui al DM 445/2000.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione a IUAV Appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

13. PAGAMENTI DIRETTI

La committente effettuerà i pagamenti diretti, in conformità alle previsioni di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

PARTE III

PATTI E CONDIZIONI

14. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

La sottoscrizione del contratto di accordo quadro implica per l'affidatario:

- dichiarazione espressa di piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni contrattuali
- assoggettamento a tutte le norme di legge e regolamentari applicabili, e connessa conseguente assunzione dei relativi obblighi.

L'affidatario dichiara di conoscere e di accettare tutte le condizioni contrattuali (ivi comprese quelle contenute nei relativi allegati) con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, riserva, domanda, azione. È onere dell'affidatario portare i predetti documenti ed ogni prescrizione esecutiva, ivi comprese e specialmente quelle a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, a conoscenza del personale impiegato per assicurare l'esatta esecuzione. Per l'ipotesi di futura abrogazione del D. Lgs. 50/2016, le norme dello stesso richiamate, nel presente Contratto, nonché nei loro allegati, a disciplina del rapporto tra le parti, si intendono integralmente trascritte e comunque ad esso applicabili. Ferme le previsioni di legge inderogabili che dovessero sopravvenire sull'eventuale regime transitorio e/o sul necessario adeguamento degli atti contrattuali. L'osservanza di tutte le norme sopra indicate si intende estesa a tutte quelle già in vigore, o che dovessero entrare in vigore durante l'esecuzione dell'accordo quadro, se applicabili, ancorché qui non richiamate. La sottoscrizione del presente contratto equivale inoltre a dichiarazione dell'affidatario:

- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente Contratto e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative al contratto stesso che possano influire sull'esecuzione dell'accordo quadro;
- di aver giudicato, i prezzi equi e remunerativi, sia in considerazione degli elementi che influiscono sul costo dei materiali e dei trasporti, sia in considerazione che in essi si intendono compresi e remunerati gli oneri ed obblighi generali indicati nel presente Contratto.

L'affidatario non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dell'accordo quadro, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui all'apposito articolo.

Ciascuna Richiesta di fornitura (contratto specifico, esecutivo del contratto di accordo quadro), è costituita e regolata dal presente contratto nonché da:

- la lettera di affidamento di fornitura specifica
- eventuali atti di determinazione o concordamento dei prezzi degli articoli non compresi nell'elenco allegato "ALLEGATO_ELENCO_ARTICOLI_PREZZI.pdf".

L'affidatario dovrà provvedere esso stesso all'esecuzione delle Richieste di fornitura che IUAV vorrà rivolgergli.

15. OBBLIGHI GENERALI E SPECIFICI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario assume verso IUAV tutti gli obblighi generali che formano oggetto del presente contratto di accordo quadro. Assume altresì tutti gli obblighi specifici che saranno prescritti dalle richieste di intervento che IUAV potrà rivolgergli. Nel caso di contrasto tra essi, ferme le previsioni normative cogenti, avranno prevalenza gli obblighi specifici. L'affidatario si obbliga in via generale, e per tutta la durata dell'accordo quadro, ad accettare le richieste di fornitura che gli verranno eventualmente rivolte da IUAV ed a darvi esatto adempimento nei termini da essa indicati, che si intendono sempre (salve contrarie indicazioni scritte di IUAV) termini essenziali ed inderogabili.

16. OBBLIGHI PRELIMINARI E CONTINUATIVI

L'affidatario garantisce di disporre di tutte le coperture assicurative e previdenziali cui sono tenuti per legge, anche e specialmente a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'accordo quadro e degli contratti applicativi che vi danno esecuzione, e si obbligano a produrre, a semplice richiesta del DEC, tutta la relativa documentazione. Prima della stipula del contratto di accordo quadro e, all'occorrenza, anche prima e/o durante l'esecuzione di ciascun eventuale contratto applicativo, l'affidatario è obbligato a fornire a IUAV tutta la documentazione aziendale inerente le misure adottate a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nell'esecuzione, nonché a prestare ogni forma di collaborazione utile alla integrazione della predetta documentazione con quella fornita da IUAV secondo le previsioni di cui al d.lgs. 81/2008. In nessun caso eventuali variazioni nelle modalità di esecuzione dei contratti applicativi consentiranno modifiche o adeguamento dei prezzi, restando a carico dell'affidatario le spese aziendali ai predetti fini. In caso di avvio dell'esecuzione anticipato, nelle more della sottoscrizione del contratto, ai fini dell'esecuzione dei contratti applicativi si applicheranno le previsioni dell'accordo quadro e restano a carico dell'affidatario ogni rischio ed ogni conseguenza, anche ai fini dell'eventuale ripristino o risarcimento verso IUAV e verso terzi, che dovessero derivare da dichiarazioni mendaci incomplete o errate dell'affidatario medesimo.

17. SUBAPPALTO

L'affidatario esegue direttamente tutte le prestazioni oggetto del contratto. Il subappalto è ammesso nei limiti di legge: si applica l'art. 105 del d.lgs. 50/2016. Il subappalto, oltre ad essere preventivamente autorizzato deve essere gestito in conformità all'art. 26 D. Lgs. 81/2008 o, in alternativa, secondo quanto disposto dal titolo IV sempre del D. Lgs. 81/2008.

18. OBBLIGHI DI IUAV

IUAV garantisce Richieste di fornitura specifiche per un importo minimo pari a 40.000,00 nell'arco dell'intera durata del contratto. IUAV si obbliga, per il caso in cui dovesse rivolgere richieste di fornitura all'affidatario, ad attenersi alla disciplina del presente contratto di accordo quadro. Non è riconosciuto all'affidatario alcun diritto di esclusiva, riguardo alle prestazioni oggetto del contratto, potendo IUAV rivolgersi anche a esecutori terzi, purché nel rispetto della normativa vigente e comunque dei principi di correttezza e buona fede,

impegnandosi ad astenersi da comportamenti immotivati in tal senso, idonei a pregiudicare i diritti e gli interessi legittimi dell'affidatario.

19. OGGETTO DELLE RICHIESTE DI SINGOLA FORNITURA SPECIFICA/CONTRATTI APPLICATIVI

Forniture di beni, come da definizioni Parte I e Parte II.

20. ACCETTAZIONE

L'accettazione dei servizi compete a IUAV, che comunicherà di conseguenza all'affidatario l'autorizzazione all'emissione della relativa fattura. In caso di mancata accettazione la relativa comunicazione dovrà precisare i servizi per i quali è contestato l'inesatto adempimento o il ritardo o l'inadempimento. La precisazione potrà anche seguire rispetto all'invio di una prima comunicazione sintetica di mancata accettazione. Soltanto a seguito dell'atto di accettazione L'affidatario sarà autorizzato a emettere fattura. La fattura potrà essere emessa soltanto per le forniture accettate e limitatamente alla parte di esse per le quali non siano stati contestati ritardi e inadempimento e non siano state applicate riduzioni del prezzo o altre sanzioni contrattuali. Ove invece ricorrano tali circostanze, si applicano le previsioni di cui all'art. 23 che le disciplinano specificamente. Qualora in sede di accertamento di conformità si evidenzino vizi e difformità, L'affidatario è tenuto ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dalla IUAV, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti da IUAV e/o da terzi e la applicazione della penale prevista, in caso di ritardo.

21. PENALI E SANZIONI CONTRATTUALI

Il ritardo nell'esecuzione è considerato grave inadempimento e può condurre alla risoluzione del contratto di accordo quadro. In ogni caso, IUAV potrà applicare una penale pari al 1 per mille dell'importo della Richiesta di intervento cui è riferita per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione, nonché una riduzione automatica del prezzo per i casi di inesatto adempimento. E nel caso di mancata esecuzione potrà provvedere all'esecuzione in danno dell'affidatario inadempiente, addossandogli i costi del servizio eseguito da altro esecutore e/o imputandogli gli eventuali conseguenti costi aggiuntivi. In ogni caso è fatto salvo a favore di IUAV il diritto al risarcimento per il maggior danno e sono e restano a carico dell'affidatario tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dall'inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione. L'applicazione delle sanzioni disciplinate nel presente articolo è decisa secondo discrezionalità dal RUP o su proposta del DEC e, ricorrendone i presupposti qui dedotti, fermo il necessario rispetto della misura massima qui indicata per tipologia di violazione, non è soggetta ad eventuale riserva o contestazione dell'affidatario. In caso di grave danno conseguente a grave violazione dell'affidatario, IUAV potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno di detto esecutore con semplice atto unilaterale, compensando automaticamente le somme da esigere con i corrispettivi da corrispondere a detto esecutore, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora siano indette da IUAV nuove procedure a invito, per l'aggiudicazione di contratti di appalto, L'affidatario che abbia subito tale sanzione ne sarà escluso in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata e potrà essere segnalato all'Osservatorio sui contratti pubblici e/o all'ANAC ai fini delle conseguenti annotazioni. L'affidatario non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei contratti applicativi che gli siano rivolti da IUAV in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con IUAV. Ove si verificasse tale suo comportamento, anche se dipendente da suoi personale/subcontraenti/cottimisti, lo si intenderà grave inadempimento contrattuale e IUAV potrà agire di conseguenza in suo danno, anche per la risoluzione del contratto o l'esecuzione d'ufficio. Salvo il diritto di IUAV al conseguente risarcimento per i danni eventualmente subiti. In ogni caso di risoluzione o esecuzione in danno dell'affidatario restano a carico di esso stesso tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. L'affidatario che ritenga di aver ingiustamente subito l'applicazione di una sanzione contrattuale, ha la possibilità di presentare le proprie deduzioni con istanza

indirizzata al RUP e consegnata o inviata per posta elettronica, anche per il tramite del DEC, corredata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni addotte a giustificazione, entro e non oltre 10 giorni dall'applicazione della sanzione stessa. L'applicazione delle penali e delle altre sanzioni contrattuali non solleva L'affidatario dalle responsabilità civili e penali a suo carico. La compensazione automatica fonderà il diritto per IUAV di trattenere tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione di applicazione di penali o altre sanzioni, anche nel caso in cui L'affidatario le contesti ed anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino ad eventuale decisione anche giudiziale definitiva.

22. TUTELA DEI LAVORATORI

L'affidatario è obbligato ad eseguire le forniture oggetto dell'accordo quadro, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori. Sono a carico dell'affidatario tutti i conseguenti oneri e costi. L'affidatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. A richiesta di IUAV, l'appaltatore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme. Nel caso di mancato rispetto dei predetti obblighi e prescrizioni IUAV potrà agire come per legge, anche in via sostitutiva. IUAV è tenuta ad avviare le procedure, anche di intervento sostitutivo, disciplinate dall'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 in conformità alle relative previsioni di legge e regolamentari. Nel caso di esperimento di tali procedure, sulle somme il cui pagamento fosse eventualmente sospeso nei confronti degli esecutori, non correranno interessi legali o moratori a favore di questi ultimi, fino a positiva definizione delle procedure medesime. IUAV potrà in ogni momento chiedere all'affidatario prova dell'adempimento agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza, a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. IUAV provvederà ai pagamenti solo a seguito di esito positivo della verifica periodica, nei termini e modi di legge, circa la sussistenza e permanenza del requisito di regolarità contributiva e retributiva dell'affidatario. Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti Autorità, ivi compresi e specialmente: l'Ispettorato del Lavoro, i competenti Enti previdenziali ed assicurativi, l'ANAC. Per le sospensioni di pagamento di cui sopra l'Affidatario non può opporre eccezioni a IUAV né richiedere il pagamento di interessi e/o il risarcimento danni.

23. RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE IUAV

IUAV ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei servizi eseguiti. Il recesso sarà comunicato per iscritto fissandone il termine di operatività e che non potrà essere inferiore a 20 giorni lavorativi dalla data di comunicazione del recesso stesso.

24. INTERPRETAZIONE E DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO

L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta in conformità alle norme relative di cui al Codice Civile. Ogni eventuale discordanza anche interna al contratto o al capitolato eventualmente rilevata dall'aggiudicatario, e non superabile con l'applicazione dei criteri ermeneutici dettati dal Codice civile e relative disposizioni attuative, sarà interpretata a favore di IUAV.

25. CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nel presente accordo quadro si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa, la competenza sarà deferita al Tribunale di Venezia. Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale.

26. RISERVATEZZA

Ciascun soggetto coinvolto a qualunque titolo nell'esecuzione dall'affidatario che venga a conoscenza di fatti e/o dati inerenti la Committente o le sue attività, o il suo personale o le sue funzioni istituzionali, è obbligato a rispettare tutti gli obblighi di legge, anche riguardo alla tutela della privacy, dei segreti industriali, degli interessi commerciali e professionali. Ciascuno risponderà direttamente ed in via esclusiva dell'eventuale uso improprio di dette informazioni, anche ove la violazione sia determinata da comportamenti di dipendenti ausiliari collaboratori subcontraenti o persone comunque coinvolte nell'esecuzione.

Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "Regolamento europeo sulla protezione dei dati") e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.

27. REGISTRAZIONE

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n°131.

28. SPESE GENERALI

Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla sottoscrizione dell'Accordo quadro faranno carico all'affidatario. Sui quali gravano altresì le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sulle forniture eventualmente ordinate.

29. OBBLIGHI ANTICORRUZIONE

L'appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di essere a conoscenza delle norme di legge e degli atti adottati da IUAV ai fini del rispetto del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) disponibile sul sito istituzionale di IUAV: <http://www.iuav.it/AMMINISTRA/Altri-cont2/Altri-cont/index.htm>.

SI OBBLIGA:

a non porre in essere - e a far sì, ai sensi dell'art. 1381 codice civile, che anche i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere - atti o comportamenti tali da determinare una violazione delle norme e regole contenute nei Regolamenti e nel Piano anticorruzione adottati da IUAV e nelle norme cogenti del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) segnatamente in merito all'assenza di conflitto di interessi, così come disciplinato dalla normativa vigente, nonché, più in generale, comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.

PRENDE ATTO E PER QUANTO OCCORRE AUTORIZZA

- che in caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente clausola, IUAV avrà diritto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, di sospendere, per verifiche, l'esecuzione del presente contratto o di risolvere lo stesso ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti all'inadempimento; l'esercizio dei diritti indicati dovrà essere comunicato all'affidatario mediante lettera raccomandata contenente l'indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l'inadempimento.

Data, _____ firma _____

Data, _____ firma _____